

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

A quando Giustizia 2018 e una Giustizia 4.0? (2) - Complemento per l'ambito amministrativo

Lo scorso 19 febbraio inoltravo una mia interrogazione (n. 19.18) dal titolo "A quando Giustizia 2018 e una Giustizia 4.0?".

Atteso come non è ancora stata evasa mi permetto chiedere di completare la risposta che questo Governo vorrà dare anche in merito a quanto vado ad esporre qui di seguito e che attiene allo specifico ambito dell'invio e della ricevibilità di atti nella forma elettronica ovvero muniti della firma elettronica nel contesto della procedura e delle autorità amministrative.

Infatti nel messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla nuova Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013 si legge:

"TITOLO II

Norme generali di procedura

1. La comunicazione elettronica

1.1 Una legge di procedura amministrativa moderna non può logicamente ignorare la trasmissione degli atti scritti alle autorità e la loro notificazione o intimazione alle parti per via elettronica (art. 10 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 2 e 18). L'applicazione di queste disposizioni richiederà nondimeno l'adozione di una regolamentazione specifica che disciplini nel dettaglio la procedura ed in modo particolare le condizioni di riconoscimento della firma elettronica: questa competenza viene delegata al Consiglio di Stato, che potrà ispirarsi alle ordinanze del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Per questo motivo, appare anche opportuno stabilire con una specifica disposizione finale che l'entrata in vigore di **tutte le norme che riguardano la comunicazione elettronica degli atti potrà intervenire in un secondo tempo, alla data fissata dal Consiglio di Stato (art. 115 cpv. 2)** e in concomitanza con le relative disposizioni di livello regolamentare.

1.2 La trasmissione di atti alle autorità e la loro notificazione alle parti per via elettronica presuppone che tali autorità dispongano delle installazioni e delle prescrizioni tecniche necessarie. Ciò non è manifestamente il caso oggi per tutte le autorità che rientrano nel campo d'applicazione personale della legge e si può finanche presumere che alcune di esse non saranno in grado di assicurare neppure in futuro la comunicazione elettronica degli allegati scritti: per questo motivo, appare indispensabile conferire al Consiglio di Stato la facoltà di limitare la possibilità di trasmettere atti per via elettronica ai procedimenti davanti a determinate autorità (art. 10 cpv. 3 del disegno di legge)."

Nel frattempo, come già indicato nella precedente interrogazione, è entrata in vigore la Legge federale sulla firma elettronica, FiEle (RS 943.03) del 18 marzo 2016 nella quale si indicano tutti le condizioni per il riconoscimento della firma elettronica e quindi per consentire la notifica di atti (istanze e ricorsi) in questa forma moderna.

Il Codice di procedura civile svizzero si è già adeguato.

Il suo art. 130 (Forma degli atti), infatti, recita quanto segue:

¹*Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.*

²In caso di trasmissione per via elettronica, l'atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:

- a. il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Per contro gli art. 10, 11, 18 e 32 (almeno alcuni capoversi) della Legge sulla procedura amministrativa cantonale (comunque del 2013) non sono mai entrati in vigore ed essi, unitamente ad eventuali norme di attuazione regolamentari (inesistenti) ancora non sono stati adeguati: ad esempio non rinviano alla normativa federale come previsto dal CPC e nulla dicono circa quali sarebbero, e perché, le autorità amministrative davanti alle quali il Consiglio di Stato vorrebbe semmai limitare ancora le notifiche per via elettronica.

Ciò premesso mi permetto chiedere al Governo:

1. Ritiene il Consiglio di Stato di emanare un messaggio per l'entrata in vigore e l'adeguamento della LPamm alla luce di quanto sopra esposto, ivi incluso l'art. 115 cpv. 2 LPamm?
2. Quali sarebbero le autorità amministrative per le quali il Governo ritiene, e per quali ragioni, di limitare la possibilità per le parti di presentare atti in via elettronica muniti di firma digitale? Tra queste figurerebbero ad esempio le ARP o il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato?
3. Cosa si intende fare in modo che anche le autorità amministrative - che vogliamo moderne - siano tenute, ma anche messe in condizioni, di accettare la presentazione di atti in via elettronica?

Matteo Quadranti